

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI**  
**PER IL CONFERIMENTO**

**DI SERVIZI LEGALI E/O DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE**

- Visto l'art.4 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 pubblicato sulla G.U. n.91 in data 19.04.2016, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a norma del quale "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

- visto l'art.17 del D.Lgs n.50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice dei contratti pubblici non si applicano agli appalti e alle concessioni dei seguenti servizi:

° arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016);

° servizi legali (art. 17, comma 1 lettera d) numero 1 e 2 del del D.Lgs. 50/2016).

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale di Guardialfiera n.55 del 19.12.2017

E' indetto un procedimento di evidenza pubblica per la formazione di un elenco/albo di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi per i servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e/o di consulenza e assistenza legale stragiudiziale.

**Art.1 Oggetto e ambito di applicazione**

1.1 Il presente avviso è predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs.50/2016 (e ss.mm.ii.) e stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Guardialfiera dei servizi legali elencati al successivo paragrafo a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

1.2 L'albo ha lo scopo di definire un numero di professionisti per l'affidamento dei seguenti servizi:

- arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo);

-servizi legali (art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del Decreto Legislativo), quali:

1) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza e assistenza legale stragiudiziale legale anche di natura stragiudiziale di carattere generale in materia amministrativa, urbanistica-edilizia, civile e penale e alla gestione delle relative situazioni precontenziose giuridiche o su singole tematiche oggetto di approfondimento specialistico;

1.3 L'avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o all'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione stessa.

1.4 L'istituzione dell'elenco non vincola l'Amministrazione all'adozione di atti di affidamento (di qualsiasi natura e/o tipologia), non dà luogo ad alcuna procedura di gara o concorsuale, né prevede alcuna graduatoria dei professionisti iscritti.

1.5 L'elenco di professionisti legali servirà ad individuare i soggetti cui conferire gli incarichi sopra meglio specificati e con le modalità di cui al successivo art. 6.

#### Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

2.1 Possono presentare istanza di iscrizione al predetto elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
- non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a titolo personale e professionale pendente con il Comune di Guardialfiera;
- non avere in corso, alla data della domanda di iscrizione all'albo, cause promosse contro il Comune di Guardialfiera in qualità di difensore di altre parti;
- possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

2.2 I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

### **Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione**

3.1 Per l'iscrizione all'Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta semplice firmata digitalmente, come da modulo allegato (Allegato 1) indirizzata al Comune di Guardialfiera esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.guardialfieracb@legalmail.it avente ad oggetto "Avviso pubblico per formazione elenco avvocati".

3.2 L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., con cui il professionista dichiara:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; • il godimento dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto all'albo professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, indicando la data di prima iscrizione e successive variazioni;
- (eventuale) di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, indicando la relativa data di conseguimento;
- di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- di non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
- l' assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a titolo personale pendente con il Comune di Guardialfiera (anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale);
- di non avere in corso, alla data della domanda di iscrizione all'albo, cause promosse contro il Comune di Guardialfiera in qualità di difensore di altre parti (anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale);
- di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;

b)Ulteriori dichiarazioni con cui il professionista:

- si impegna a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- accetta tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
- si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Guardialfiera, o in conflitto

con gli interessi della stessa, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Ente e comunque per ulteriori due anni successivi;

- accetta espressamente, in caso di eventuale affidamento di incarico professionale, le condizioni previste dal presente avviso;
- si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo alla propria dichiarazione o nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, ed accetta la riserva del Comune di Guardialfiera - se tali modifiche lo comportano - di provvedere alla cancellazione del professionista stesso dall'Elenco.

c) Curriculum Vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione, con specifica indicazione delle cause seguite e degli esiti delle stesse. d) Copia di un documento d'identità in corso di validità.

3.4 Per la documentazione di cui alle lettere a) e b) è possibile utilizzare il modello "Allegato 1", che contiene integralmente le dichiarazioni richieste per la partecipazione. Nel caso di utilizzo di modelli personalizzati, gli stessi dovranno comunque riportare tutte le dichiarazioni sopra elencate.

3.5 Nel caso di partecipazione degli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

In ogni caso l'intera documentazione dovrà essere trasmessa con un'unica PEC.

In essa dovranno essere contenuti, sottoscritti con firma digitale:

- 1) Istanza e autocertificazione in formato pdf;
- 2) Curriculum in formato pdf;
- 3) Copia documento di identità. Trattandosi di elenco aperto, la PEC potrà essere trasmessa senza vincoli temporali.

#### **Art. 4 - Formazione e validità dell'Albo**

5.1 L'Albo avrà valore per un triennio.

5.2 L'Albo ha natura di albo aperto ed è soggetto a costante revisione/aggiornamento sulla base delle istanze pervenute.

5.3 In base all'esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso verranno iscritti all'Albo secondo il criterio alfabetico e senza alcun ordine di priorità. Le iscrizioni avranno efficacia solo dopo la relativa approvazione, previa verifica della regolarità della domanda.

5.4 IL Comune di Guardialfiera si riserva la facoltà di verificare direttamente o di chiedere di documentare quanto dichiarato dal dichiarante.

5.5 In sede di prima formazione dell'Albo, al fine di consentire l'esame delle istanze, la pubblicazione e valenza dell'Albo decorrerà dal 16.01.2018 e comprenderà tutte le domande - la cui istruttoria abbia esito favorevole - pervenute entro il 15.01.2018.

5.6 Successivamente a tale data, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iscrizione del professionista sarà effettuata entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 6 Conferimento dell'incarico**

Gli incarichi verranno conferiti, con apposito provvedimento, attingendo dall'Albo disponibile, sulla base della valutazione delle professionalità incluse nell'elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione, nonché della disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti.

#### **Art.7 – Condizioni contrattuali**

7.1 L'iscrizione all'Albo determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento del singolo incarico, di stipulare apposita convenzione con la quale il professionista accetta il compenso commisurato ai minimi fissati dalla tariffa professionale vigente di cui al D.M. 55/2014 o altro compenso inferiore ai minimi tariffari vigenti concordato con apposita convenzione al momento dell'affidamento dell'incarico. Per eventuali incarichi di consulenza e assistenza legale stragiudiziale vi sarà obbligo di stipulare apposita convenzione con la quale il professionista accetta il compenso commisurato ai minimi fissati dalla tariffa professionale vigente di cui al D.M. 55/2014 o altro compenso inferiore ai minimi tariffari vigenti concordato con apposita convenzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

7.2 Il professionista incaricato avrà l'obbligo di aggiornare costantemente l'Amministrazione sullo stato delle procedure con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione.

7.3 Per ogni eventuale controversia inerente all'esecuzione del contratto, se non definita bonariamente fra le parti, sarà competente il Foro di Larino.

#### **Art.9 - Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che:

- il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di costituzione dell'elenco dei professionisti in oggetto.

L'indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. Si informa che ai concorrenti sono

riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

#### **Art.10 - Pubblicità**

Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Guardialfiera

#### **Art.11 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme del codice civile e alla restante normativa applicabile.

Il Comune di Guardialfiera si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Si rende noto che Responsabile del procedimento è il sig. Francesco D'Ascenzo